


	<div style="text-align: center;">  ISTITUTO COMPRESIVO CUNEO - CORSO SOLERI Corso Marcello Soleri, 1 12100 C U N E O tel. 0171-69.22.13 sito: www.comprensivocuneocorsosoleri.gov.it e-mail : cnic85700p@istruzione.it  pec: cnic85700p@pec.istruzione.it </div>	
---	--	---

Prot. 1513/1.1.h

Cuneo, 17 marzo 2020

A tutto il Personale
 Docente e ATA
 e p.c. alla RSU
 Agli ATTI

OGGETTO: Emergenza polmonite da Covid-19 - coronavirus – misure organizzative in applicazione del DPCM 11 marzo 2020. Istruzioni operative

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 contenente Misure urgenti di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale;

VISTO IL DPCM 9 marzo 2020 contenente recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 contenente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che all'art. 1 c. lett. e) raccomanda "ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie" e all'art. 2 c. 1 lett. r) prevede che possa essere applicata ove possibile per la durata dello stato di emergenza la modalità di lavoro agile;

VISTA la Nota MI 278 del 6.03.2020 avente per oggetto particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

VISTA la Direttiva 1/2020 del Dipartimento per la Funzione pubblica, "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020";

VISTE le disposizione del DL del 2 marzo 2020 n. 9 che all'art. 19 c. 3 così riporta: Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

VISTA la nota a firma dei Capi Dipartimento MI n. 279 del 8 marzo 2020 che così scrive:

"I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278.

Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90.

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e

scuola dell'infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici".

VISTA la Nota MI 323 del 10 marzo 2020 recante chiarimenti in merito al Personale ATA - Istruzioni operative;

VISTA la legge 146/90 con particolare riferimento ai servizi minimi da garantire e la contrattazione integrativa;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;

PRESO ATTO del perdurare e dell'aggravarsi della situazione epidemiologica che ha reso necessario disporre misure più restrittive su tutto il territorio nazionale ed in particolare la situazione piemontese;

CONSIDERATO il pericolo derivante dal possibile contagio di un certo numero di lavoratori appartenenti a categorie che presentano, per motivi personali e/o familiari, particolari fattori di rischio;

CONSIDERATA la dimensione anche sovranazionale del fenomeno epidemico;

CONSTATATA l'avvenuta pulizia e sanificazione dei locali scolastici di tutti i plessi dell'istituto;

PRESO ATTO in particolare di quanto definito ai sensi dell'art. 1 comma 6) del DPCM 11 marzo 2020;

DATO ATTO che a seguito di accurata verifica della scrivente dirigenza, coadiuvata dal DSGA, non si individuano attività indifferibili da rendere in presenza;

CONSIDERATA l'urgente necessità di attuare misure organizzative tali da contemperare diversi aspetti;

a) tutelare il diritto costituzionale alla salute;

b) garantire il funzionamento dell'istituzione scolastica che fornisce servizio pubblico anche nella dimensione relativa alla didattica a distanza;

c) operare per limitare al massimo gli spostamenti ed i contatti entro le aree del territorio nazionale;

d) attuare quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020.

VALUTATA la condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza;

CONSIDERATO che le prestazioni di lavoro assegnate al personale amministrativo sono tutte esercitabili a distanza attraverso l'utilizzo delle piattaforme di software controllo remoto e registro online in uso nell'istituto nonché delle applicazioni del sistema SIDI, oppure possono ritenersi differibili;

VERIFICATO che le effettive esigenze di servizio amministrativo e didattico sono assolvibili in modo adeguato a distanza;

VERIFICATO, per il personale ATA, il godimento dei periodi di ferie da consumarsi entro il mese di aprile;

CONSIDERATO che il dirigente scolastico riveste, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la funzione di Datore di lavoro;

CONSIDERATO infine che in seguito alle disposizioni del del DPCM 11 marzo 2020 art. 1 comma 6, alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e all'aggravarsi dell'emergenza in corso, con il fine di contribuire fattivamente al contenimento delle situazioni di pericolo, è richiesto a tutti un impegno maggiore nella gestione dei servizi minimi essenziali;

D I S P O N E

per quanto considerato in premessa, con effetto dal 17 marzo 2020 e fino al 03 aprile, salvo diversa comunicazione, che:

1. A partire dal 17 marzo 2020, resterà operativa la sede amministrativa centrale;
2. La scuola non riceverà pubblico in presenza, per nessun motivo, fino alla data del 03 aprile;
3. Gli uffici amministrativi, in modalità lavoro agile, assicureranno il servizio dalle 8.00 alle 12.00 tutti i giorni da lunedì al venerdì;
4. Sarà garantito il riscontro via mail sulle caselle di posta istituzionale nei tempi ordinari di gestione;
5. Il personale ATA appartenente ai profili di collaboratore scolastico, impossibilitato temporaneamente allo svolgimento della propria prestazione lavorativa, non potendosi altresì avvalere della modalità di lavoro agile prevista per gli assistenti amministrativi, non è tenuto al servizio a scuola, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1256 comma 2) c.c. e secondo le disposizioni delle note MIUR citate in premessa, avendo terminato le operazioni di pulizia

straordinaria e sanificazione degli edifici e non rendendosi indispensabile ogni altra operazione necessaria a garantire il livello essenziale del servizio;

6. La didattica a distanza proseguirà dal lunedì al venerdì;

7. L'attività ordinaria e di gestione proseguirà comunque secondo le disposizioni di legge vigenti.

La presente disposizione è assunta alle ore 8.00 del 17 marzo 2020 ed entra immediatamente in vigore fino a nuove disposizioni, determinando, per i Collaboratori scolastici ed i restanti profili ATA la cui prestazione non è esercitabile a distanza, l'obbligo – dopo aver definito le persone che garantiscono lo svolgimento del lavoro agile con apposita integrazione e variazione del Piano delle Attività previsto dal vigente CCNL– di lasciare l'edificio per tornare alle proprie abitazioni limitando al massimo gli spostamenti.

La Dirigente scolastica

Dott.ssa Aurora Zitano

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3, comma 2, del Dlgs.39/93